

Lo statuto di “Handling Onlus”

Art. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale con la denominazione:

“HANDLING -ONLUS”

L'associazione è operante ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione dovrà fare uso oltre che nella denominazione anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o della sigla ONLUS.

La denominazione HANDLING, così come il logo, sono di proprietà dell'Associazione stessa che ne ha l'uso in via esclusiva fatti salvi i soggetti interessati incluse le Associazioni Aderenti.

Art. 2 – SEDE SOCIALE

L'associazione ha sede nel Comune di Pontedera.

La sede legale potrà essere trasferita con semplice determinazione del Consiglio Direttivo che può all'occorrenza procedere all'istituzione di sedi secondarie in Italia.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 - OGGETTO

In conformità agli interessi e requisiti dei propri associati la Associazione ha per oggetto lo scopo non lucrativo di intervenire a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola, dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute.

Intende perciò occuparsi delle aree:

- materno-infantili, età evolutiva, adolescenza, formazione permanente degli adulti e degli anziani tenendo presente le problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione, di devianza e delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia e dell'immigrazione in generale;
- gestire per conto di enti locali, per conto di enti privati ed in proprio, anche in accordo con le strutture socio sanitarie ed educative esistenti, servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali;
- interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio riguardo ai disagi materno – infantili, adolescenza richiesti da chiunque ne abbia interesse (a titolo esemplificativo: familiari, insegnanti, operatori tecnico sanitari, scuole ecc.);

Statuto associativo di "Handling onlus"

- organizzazione, esecuzione ed interventi in corsi di formazione professionale;
- interventi su propria iniziativa purchè rispondenti ai presupposti dell'utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti;
- organizzazione e gestione di servizi di informazione e promozione culturale;
- attività ricreative e sportive;
- attività editoriali e pubblicitarie relative allo scopo ed all'oggetto associativo.

Per il conseguimento di tali fini l'Associazione stipula convenzioni con soggetti privati e pubblici per le specifiche attività che rientrano nei suoi scopi.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutte le operazioni e assumere tutte le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento degli scopi sociali.

E' escluso il perseguimento di finalità diverse dalla solidarietà sociale. Tuttavia l'Associazione, al solo esclusivo fine di reperimento dei fondi necessari per finanziare l'attività istituzionale, potrà svolgere attività diverse da quella sopra menzionata, purché ad essa direttamente connesse.

Art. 5 – SOCI

Possono fare parte della presente associazione le persone fisiche o giuridiche che posseggano i requisiti morali e/o scientifici compatibili con l'oggetto e che condividano le finalità dell'Associazione. Gli associati versano all'Associazione, dal momento in cui vi entrano a far parte un contributo annuo nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dall'Assemblea. I contributi devono essere versati entro il 31 dicembre di ciascun anno. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I soci si distinguono in: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci Ordinari coloro i quali avendone i requisiti, previa domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.

Sono soci sostenitori ed onorari le persone fisiche e giuridiche che s'interessano e partecipano alla vita ed all'attività dell'Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità Statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni. All'attribuzione delle qualifiche di detti soci sostenitori ed onorari provvede il Consiglio direttivo.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la presente associazione è quello risultante dalla domanda di ammissione.

Ciascun socio ha il diritto di partecipare all'Assemblea dei soci esprimendo il proprio parere o voto e di eleggere ed essere eleggibile nei diversi organi della presente associazione.

Ogni socio ha l'obbligo di applicare e rispettare le norme del presente statuto ed ogni

altra direttiva o disposizione emanata dagli organi associativi nonché di pagare la quota associativa annuale.

Il socio ha diritto di recedere, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Con delibera del Consiglio Direttivo, ciascun socio può essere escluso dalla presente Associazione qualora vengano meno i requisiti morali e/o scientifici che ne hanno motivato la sua associazione, si renda responsabile di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine della presente Associazione e dei singoli Associati, sia inadempiente agli obblighi derivanti dal presente statuto ovvero agli obblighi contributivi. Nel caso delle Associazioni Aderenti di cui al successivo articolo 6, l'esclusione potrà essere altresì deliberata nel caso in cui venga meno anche uno dei requisiti condizionanti l'ammissione e la permanenza della medesima quale socio ai sensi dell'articolo 6 che segue.

Il venir meno per qualsiasi motivo della qualità di socio determina ipso iure l'automatico ed immediato divieto dell'utilizzo del logo e della denominazione HANDLING in qualsiasi forma, ad eccezione delle deroghe di volta in volta previste con delibera del Consiglio Direttivo a favore di soggetti anche non soci.

Art. 6 – ASSOCIAZIONI ADERENTI

Ai fini della diffusione nel territorio nazionale dell'oggetto, dello scopo, dei presupposti della presente associazione, è favorita l'adesione alla presente associazione di associazioni indipendenti che abbiano la loro sede ed il loro ambito di attività al di fuori del Comune di Pontedera (di seguito le “Associazioni Aderenti”) a condizione che le medesime rispondano ai seguenti requisiti:

5. tutti i soci e comunque membri a qualsiasi titolo delle Associazioni Aderenti siano altresì soci dell'associazione;

6. le Associazioni Aderenti siano associazioni ai sensi degli artt. 14 e/o 34 e ss. del c.c. non a scopo di lucro e siano conformi al dettato normativo in materia di ONLUS;

7. le Associazioni Aderenti abbiano il medesimo oggetto sociale, o con le stesse finalità, di cui all'art. 2 del presente statuto ed abbiano aderito per statuto o per i patti associativi che le governano ai medesimi presupposti e orientamenti scientifici di cui all'art. 3 del presente statuto;

8. gli statuti delle Associazioni Aderenti ovvero i patti associativi che li governano devono prevedere l'obbligo da parte dei propri organi direttivi e/o gestionali di

(c) conformarsi all’oggetto già citato all’articolo 3 dello Statuto, partecipando attivamente alla attività promossa dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
(d) informare preventivamente il Consiglio Direttivo, ovvero il Presidente, di ogni iniziativa di carattere pubblico che comporti contatti e/o interazioni con scuole, istituzioni pubbliche e/o privati e/o enti locali e territoriali ovvero una diffusione sulla stampa e sui mezzi di informazione, locali e nazionali, ivi incluso internet, al fine di dare una identità nazionale all’intera organizzazione “HANDLING”;

pena la decadenza della qualità di socio dalla presente associazione;

La compatibilità dello statuto o dei patti associativi delle Associazioni Aderenti è determinata dal Consiglio Direttivo che si esprime sulla compatibilità di singole parti o dell’insieme del testo al presente statuto. L’eventuale dichiarazione di non compatibilità comporta obbligatoriamente la ridefinizione dello stesso secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo pena la non ammissione ovvero la sua esclusione nel caso d’Associazione Aderente già ammessa.

Le Associazioni Aderenti una volta ammesse dovranno utilizzare nella loro attività e comunque promuovere la denominazione HANDLING e l’immagine della presente associazione.

In qualsiasi caso di cessazione della qualità di socio di un’Associazione Aderente per qualsiasi motivo, dovrà cessare immediatamente qualsiasi uso della denominazione HANDLING senza che detto uso possa essere interpretato come attribuito alcun diritto o titolarità ulteriore di alcun tipo, ancorché temporanea, su detta denominazione, effettuando anche le opportune modifiche statutarie ovvero ai patti associativi che le governano.

L’assunzione della qualità di socio di un’Associazione Aderente non farà venire meno l’indipendenza ovvero l’autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa, commerciale ed amministrativa della medesima rispetto la presente associazione.

Art. 7 – PATRIMONIO E FINANZA

Le entrate dell’associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di beni mobili ed immobili degli associati e di terzi;
- c) da contributi di enti pubblici o privati;
- d) da convenzioni stipulate con enti o associazioni pubbliche o private per la realizzazione di attività specifiche;
- e) da contributi o proventi per servizi eventualmente prestati agli associati o a terzi;
- f) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione sono:

- a)l'Assemblea;
- b)ilConsiglio Direttivo;
- c)il Presidente;
- d)il Vice Presidente;
- e)il Segretario;
- f)il Tesoriere;
- g)Gruppi di Lavoro e/o Commissioni scientifiche;
- h)il Collegio dei Revisori;

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico.

Art. 9 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'associazione in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La quota associativa non è trasmissibile, né rimborsabile.

Ogni associato maggiore d'età in regola con il pagamento della quota associativa annuale ha diritto ad un voto.

I soci Fondatori hanno diritto a due voti per la loro specifica qualità di Fondatore dell'Associazione.

Dato la caratteristica nazionale della Associazione e avendo gli associati residenza su tutto il territorio italiano è consentita, in conformità alla vigente normativa di cui al punto 5.3 della Circolare n. 124 del 12/5/1998 e del commento al T.U art. 111, l'espressione del voto da parte degli associati mediante delega da conferire ad altri associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo occorrerà la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 10– CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire da parte del Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi tramite e-mail o altro mezzo idoneo

ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei Soci.

Art. 11 – COMPITI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- g) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo o revocarne il mandato;
- h) istituire il Collegio dei Revisori dei Conti ed eleggerne i componenti;
- i) discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- j) deliberare sullo scioglimento anticipato dell'associazione;
- k) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio.

L'Assemblea delibera con la maggioranza degli associati presenti. Ogni socio persona fisica e maggiore di età ha diritto ad un solo voto.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

Art. 12 – COMPOSIZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 Consiglieri a discrezione dall'Assemblea di cui sono membri di diritto i soci Fondatori mentre i restanti membri sono nominati dalla medesima Assemblea tra i soci persone fisiche aventi diritto.

Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni alla prima scadenza e per cinque anni per le scadenze successive alla prima.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri, ovvero il solo consigliere rimasto in carica, provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla cessazione dei consiglieri eletti

dall'assemblea.

Se viene meno l'intero Consiglio Direttivo, l'assemblea è convocata dal Presidente ovvero dal Vice Presidente ovvero dal Segretario ovvero dal Tesoriere secondo l'ordine indicato nel caso di impedimento o mancata convocazione dell'organo precedente.

La mancata partecipazione a due riunioni successive del Consiglio Direttivo da parte di un consigliere comporta la decadenza automatica dalla carica, fatta salva la presentazione di giustificazione la cui idoneità verrà giudicata a discrezione del Consiglio Direttivo medesimo nel corso della riunione immediatamente successiva. Gli organi eletti dal Consiglio Direttivo restano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo salvo revoca o dimissioni. Al termine del mandato i consiglieri sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) disporre l'ammissione di nuovi soci aventi i requisiti richiesti dal presente Statuto nonché verificare la compatibilità degli statuti ovvero i patti associativi delle Associazioni Aderenti ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;
- b) disporre l'esclusione dei soci ai sensi del presente Statuto;
- c) amministrare e comunque gestire l'associazione ossia amministra i beni dell'Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione;
- b) redigere i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto;
- d) valutare l'idoneità della giustificazione del consigliere assente ai fini della decadenza dalla carica ai sensi della presente clausola;
- e) porre in essere quant'altro allo stesso attribuito ai sensi del presente statuto.
- f) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- h) revocare o provvedere alla sostituzione degli organi dell'associazione di cui al precedente punto e) ed f)
- i) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte del Presidente;
- k) stabilire l'entità della quota associativa annuale.
- l) porre in essere quant'altro allo stesso attribuito ai sensi del presente statuto.

Art. 13 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente, oppure su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio stesso e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 15 - COMPITI DEL VICE PRESIDENTE

I compiti del Presidente spettano al Vice Presidente in caso di impedimento, assenza o delega del Presidente stesso.

Art. 16 – COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente.

Dirama gli inviti per le convocazioni fissate dal presidente.
Tiene i contatti con i Soci.

Art. 17 – COMPITI DEL TESORIERE

Il Tesoriere tiene la contabilità, la cassa e i libri associativi. Emette mandati di pagamento, con il concorso del Presidente.

Predispose i fogli di lavoro necessari per la redazione del bilancio di esercizio preventivo e consuntivo.

Art. 18 – COMPITI GRUPPI DI LAVORO E/O COMITATI SCIENTIFICI

I Gruppi di Lavoro e/o Comitati Scientifici sono organi consultivi e fungono da un punto di riferimento per tutti gli associazioni in virtù della materia e dell'ambito specifico di competenza al fine di rendere più agevole il raggiungimento dello scopo associativo.

Art. 18 – NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà nominato nei casi previsti dalla legge e se ritenuto utile e opportuno dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Essi sono rieleggibili. Al Collegio dei Revisori dei Conti, in deroga all'art. 9, spetta un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 19 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo forma la proposta di bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione eventualmente risultanti verranno destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È espressamente proibita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 20 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea che dichiara lo scioglimento dovrà provvedere alla nomina di uno o tre liquidatori al quale verranno attribuiti i poteri necessari.

L'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività e comunque l'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione medesima dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge che disciplinano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.